



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Prot. n. 29211

Baronissi , 12 novembre 2020

ORDINANZA n.91

IL SINDACO

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;

Visto il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il comma 3 dell'art.1 che cita “ 3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata , di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”

Viste

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza sindacale n.47 del 22 maggio 2020 (prot.n. 12903 del 22 maggio 2020) con la quale è stata ordinata la riapertura dei parchi gioco comunali secondo un numero contingentato di presenze di bambini per evitare assembramento e per garantire il distanziamento fisico nell'area interessata;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio comunale negli ultimi giorni;

Ritenuto necessario adottare le seguenti ulteriori misure per contenere il contagio nella popolazione:

- il divieto dalle ore 5.00 alle ore 22.00 di ogni forma di stazionamento plurimo (due o più persone) nei luoghi pubblici, con particolare riguardo a piazze, larghi, giardini, parchi, parchi giochi e simili, tranne per motivi di necessità (attesa per entrare nei negozi, accompagnamento di bambini in parchi gioco, attesa per l'utilizzo di mezzi di trasporto)
- la chiusura al pubblico del centro raccolta (isola ecologica) di via Dalla Chiesa nell'orario pomeridiano dei giorni feriali e nei giorni festivi e prefestivi e l'accesso alla stessa negli altri giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 07.30 alle ore 12.30 da parte di un solo componente per famiglia e in base alla lettera alfabetica dell'intestatario della scheda di famiglia;
- la sospensione delle attività svolte anche al chiuso ed in assenza di pubblico nei teatri e simili.

Ritenuto altresì necessario, al fine di comprovare le attività di sanificazione svolte nei condomini, che gli interventi effettuati siano annotati in apposito registro;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

A) a far data dal 13 novembre c.a. e fino al 3 dicembre c.a.:

1) il divieto di stazionamento plurimo (di due o più persone) in tutti i luoghi pubblici cittadini tranne per motivi di comprovata necessità.

Il divieto di stazionamento plurimo non vige per genitori o affidatari di minori o disabili in accompagnamento agli stessi

E' normalmente consentito il regolare transito pedonale.

2) l'utilizzo dei parchi-giochi comunali secondo il seguente numero contingentato di presenze di bambini (e di altrettanti adulti accompagnatori) per evitare assembramento e per garantire il distanziamento fisico nell'area interessata:

parco Olimpia (al termine del periodo di attuale inagibilità)	max. n. 25 + 25
parco Pollicino	max n. 20 + 20
parco Biancaneve Sava	max n. 20 + 20
parco Topolino Melissa Bassi	max n. 10 + 10
parco Orignano	max n. 10 + 10
parco Antessano	max n. 15 + 15
parco Saragnano	max n. 20 + 20
parco Caprecano	max n. 10 + 10

con le seguenti prescrizioni:

- accessibilità di bambini ed adolescenti da 0 a 17 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un solo genitore o, ove necessario, di un solo altro adulto responsabile.
- obbligo di indossare la mascherina sia per i bambini che per gli accompagnatori che accedono;
- obbligo di distanziamento fisico di almeno un metro fra ogni persona presente nell'area;
- divieto di assembramento e divieto di interdizione dei giochi che non consentono il predetto distanziamento;
- utilizzo di ogni gioco presente nell'area da parte di un solo bambino per volta, ad eccezione dei dondoli a due posti che potranno essere utilizzati da due bambini, ciascuno di loro seduto ad una estremità; l'utilizzo del gioco è consentito solo per i bambini della fascia di età per la quale il gioco è omologato;
- utilizzo dei giochi dalle ore 10,00 alle ore 22,00.

E' vivamente raccomandato il rispetto di quanto stabilito dall'allegato 8 del D.P.C.M. 03.11. 2020;

3) la chiusura al pubblico del centro di raccolta (isola ecologica) sita alla via Dalla Chiesa nei giorni festivi e prefestivi oltreché nell'orario pomeridiano di tutti i giorni feriali.

L'accesso alla struttura avverrà dal lunedì al venerdì e nei giorni prefestivi dalle ore 07.30 alle ore 12.30 da parte di un solo componente per nucleo familiare in base alla lettera alfabetica dell'intestatario della scheda di famiglia, secondo la seguente suddivisione:

- lunedì dalla lettera A alla lettera D;
- martedì dalla lettera E alla lettera H;
- mercoledì dalla lettera I alla lettera N;
- giovedì dalla lettera O alla lettera R;
- venerdì dalla lettera S alla lettera Z.

Prima di accedere al centro di raccolta l'utente sarà sottoposto a misurazione della temperatura corporea, con l'avvertenza che in caso di temperatura superiore a 37,5°C non potrà farvi ingresso; dovrà correttamente indossare apposita mascherina protettiva e guanti e dovrà mantenere la distanza minima di un metro, sia dagli operatori che da altri utenti;

4) la sospensione di eventuali attività, quali laboratori o provini, svolte all'interno di teatri o simili;

B) a far data dal 13 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, agli amministratori di condominio di annotare in apposito registro - da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo - gli interventi di sanificazione disposti ed eseguiti all'interno di edifici comuni comprese aree annesse aperte o chiuse. E' vivamente raccomandato agli amministratori di condominio di disporre frequenti azioni di pulizia e di sanificazione in tutti gli spazi comuni con particolare riguardo agli androni, scale, ascensori, ecc.

Il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

DISPONE

che la presente ordinanza, custodita agli atti del Comune, sia immediatamente notificata alla ditta A.M. Technology srl gestore dell'isola ecologica.

MANDA

la presente ordinanza:

- al Responsabile del settore " Patrimonio e Ambiente";
- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Baronissi, dodici novembre 2020

Dott. Gianfranco Valiante